

Modifica della proposta di regolamento del Consiglio (CEE) che modifica il regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾

COM(85) 458 def.

(presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 13 agosto 1985)

(85/C 223/05)

Regolamento (CEE) n. 543/69

Articolo 1.5

«guida»: il tempo trascorso al volante di un veicolo.

Articolo 4.10

Veicoli adibiti al trasporto di merci per scopi privati, inclusa l'utilizzazione di veicoli noleggiati senza autista.

Articolo 7

Su una giornata in cui un membro dell'equipaggio è alla guida del veicolo, il periodo di attività continua non può superare le 4 ore e mezza, escluso il tempo di attesa.

Articolo 1.5

nessuna modifica al testo italiano.

Articolo 4.10

Veicoli usati per il trasporto a fini non commerciali degli effetti privati ad uso personale.

Articolo 7

1. Dopo al massimo quattro ore e mezza di guida in cui sono incluse le operazioni di carico o scarico e le altre attività svolte in relazione all'utilizzo del veicolo, deve esserci una pausa di almeno un'ora.

2. Detta pausa può essere sostituita da tre periodi di 20 minuti o nel caso di trasporto regolare di viaggiatori, da quattro periodi di 15 minuti intercalati durante, od in parte entro ed in parte immediatamente susseguenti il periodo di cui al paragrafo 1, in modo tale da soddisfare le disposizioni ivi contemplate sul periodo minimo di pausa.

3. Durante le pause, un membro dell'equipaggio non può fare altri lavori. In base a questo articolo, il tempo di attesa ed il tempo trascorso senza guidare a bordo in un veicolo in movimento, di un ferry o su un treno non sono considerati come altro lavoro.

4. Le pause minime prese in ottemperanza al presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero, salvo se avvengono dopo l'ultimo periodo di guida quando, in base all'articolo 9, paragrafo 1, può cominciare immediatamente un periodo di riposo.

Nuovo articolo 11 bis

1. Il periodo di riposo settimanale può incominciare in una settimana e continuare nella successiva, purché prima della fine della prima settimana sia preso un minimo di 24 ore. In tale caso tutto il riposo settimanale deve essere considerato come preso nella settimana in cui è iniziato.

⁽¹⁾ COM(84) 147 def./2.

2. Nel caso di conducenti di veicoli passeggeri, il periodo di riposo settimanale può, nel periodo tra il 1° marzo ed il 30 settembre, essere sostituito da un periodo di riposo non inferiore a 72 ore consecutive in 2 settimane consecutive, purché le rimanenti ore siano compensate al di fuori di questo periodo. Questo paragrafo non si applica ai conducenti adibiti al trasporto regolare di passeggeri.

Articolo 12.2

- b) Al paragrafo 2 i termini «ogni due anni» sono sostituiti dai termini «ogni cinque anni»

Articolo 12.2

Il paragrafo 2 è soppresso:

Articolo 13

A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale, il conducente può derogare alle disposizioni del presente regolamento in caso di pericolo, *in circostanze che sfuggono al suo controllo*, per prestare soccorso o in seguito ad avaria, nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico, per poter raggiungere un punto di arresto appropriato o il termine del viaggio. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni.

Articolo 13

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, il conducente può derogare alle disposizioni del presente regolamento, in caso di pericolo, per prestare soccorso o in seguito ad avaria, nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico, per poter raggiungere un punto di arresto appropriato o il termine del viaggio. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni.

Articolo 14.1

- c) Veicoli appartenenti a/o noleggiati da imprese agricole, orticole o forestali, quando il percorso ha luogo in un raggio di 50 km, da e verso tali imprese, veicoli che trasportano pesce entro un raggio di 50 km dal porto;
- e) veicoli adibiti al trasporto di carcasse di animali o rifiuti non destinati al consumo umano;
- f) veicoli utilizzati nei mercati, come negozi viaggianti, per la vendita a domicilio, per operazioni di banca, cambio o risparmio, per il culto, il prestito di libri, dischi o cassette, avvenimenti culturali o mostre mobili, appositamente attrezzati per tali scopi;

Articolo 14.1

- c) Veicoli usati esclusivamente per lavori in imprese agricole, orticole, forestali o di piscicoltura entro un raggio di 50 km dalla loro sede, inclusi i comuni il cui centro è situato entro tale raggio;
- e) veicoli usati **esclusivamente** per il trasporto di carcasse di animali o di scarti non destinati al consumo umano;
- f) veicoli usati come negozi viaggianti, per la vendita a domicilio, per operazioni di banca, cambio o risparmio, per il culto, il prestito di libri, dischi o cassette, avvenimenti culturali o mostre mobili, appositamente attrezzati per tali scopi;

Articolo 15

1. I membri dell'equipaggio devono utilizzare l'apparecchio di controllo conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nei trasporti su strada.
2. L'impresa di trasporto deve organizzare il lavoro dei membri dell'equipaggio in modo che siano in grado di osservare le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (CEE) n. 1463/70.

Articolo 15

1. Soppresso
2. L'impresa deve organizzare il lavoro dei membri dell'equipaggio in modo che siano in grado di osservare le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (CEE) n. 1463/70.

Articolo 17.1

La Commissione deve presentare una relazione *biennale* sull'attuazione del presente regolamento da parte degli stati membri, che deve essere presentata al Consiglio e al Parlamento europeo entro un anno dalla scadenza del periodo di due anni cui si riferisce la relazione.

Articolo 17.1

La Commissione deve presentare una relazione biennale sull'attuazione del presente regolamento da parte degli stati membri e sugli sviluppi nei campi da esso coperti. La Commissione deve inviare la relazione al Consiglio ed al Parlamento entro un anno dallo scadere del periodo di due anni coperto dalla stessa.

Regolamento (CEE) n. 1463/70*Articolo 16.1*

Il datore di lavoro rilascia ai membri dell'equipaggio un numero sufficiente di fogli di registrazione con numerazione progressiva, tenendo presente il carattere individuale di tali fogli, la durata del lavoro e l'eventuale necessità di sostituire i fogli sciupati o ritirati da un agente autorizzato incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai membri dell'equipaggio soltanto i fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.

Articolo 16.1

Il datore di lavoro rilascia **ad ogni membro dell'equipaggio** un numero sufficiente di fogli di registrazione con numerazione progressiva, tenendo presente il carattere individuale di tali fogli, la durata del lavoro e l'eventuale necessità di sostituire i fogli sciupati o ritirati da un agente autorizzato incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai membri dell'equipaggio soltanto i fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.

Articolo 17.2

I membri dell'equipaggio devono utilizzare i fogli di registrazione in ordine numerico progressivo per ciascun giorno in cui guidano a partire dall'inizio del loro periodo di lavoro. Quando i membri dell'equipaggio si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di far funzionare il dispositivo di controllo collegato al veicolo stesso, i vari periodi di tempo indicati alle lettere da a) a c) qui di seguito, devono essere iscritti, o mediante iscrizione a mano o registrazione automatica o in altro modo, sul foglio in modo leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio.

Articolo 17.2

Nessuna modifica al testo italiano.

Articolo 17.3

f) Quando finisce il lavoro, il tempo in cui inizia il periodo di riposo settimanale e, su un nuovo foglio quando ricomincia il lavoro, il tempo in cui termina il periodo settimanale di riposo.

Articolo 17.3

f) Quando finisce il lavoro, il tempo in cui inizia il periodo di riposo settimanale e, su un nuovo foglio recante il numero **successivo**, quando ricomincia il lavoro, il tempo in cui termina il periodo settimanale di riposo.

Articolo 17.5

I membri dell'equipaggio devono essere in grado di presentare a richiesta di un agente incaricato del controllo autorizzato un foglio di registrazione di quel giorno e, qualora sia applicabile, del giorno precedente di quella data settimana fornendo dettagli completi sul periodo di cui al punto 2 da a) a c).

Articolo 17.5

I membri dell'equipaggio devono essere in grado di presentare a richiesta di un agente incaricato del controllo autorizzato un foglio di registrazione di quel giorno e, qualora sia applicabile, **dei giorni precedenti di quella data settimana, insieme all'ultimo foglio di registrazione della settimana precedente**, fornendo dettagli completi sul periodo di cui al paragrafo 2 da a) a c).

ALLEGATO I

CAPITOLO IV

e) L'impresa di trasporto deve tenere un registro in cui iscrive i numeri di tutti i fogli di registrazione. Il registro deve contenere i nomi dei membri dell'equipaggio che hanno ricevuto i fogli, la loro firma a conferma della consegna dei fogli e la data in cui sono stati consegnati. Il registro deve essere tenuto dall'impresa per due anni e presentato a richiesta di un agente autorizzato incaricato del controllo.

e) L'impresa deve tenere un registro in cui iscrive i numeri di tutti i fogli di registrazione. Il registro deve contenere i nomi dei membri dell'equipaggio che hanno ricevuto i fogli, la loro firma a conferma della consegna dei fogli e la data in cui sono stati consegnati. Il registro deve essere tenuto dall'impresa per due anni e presentato a richiesta di un agente autorizzato incaricato del controllo.
